

Regolamento delle procedure di applicazione degli istituti contrattuali della FORMAZIONE dei Medici Specialisti Ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi)

Con il presente documento, il Comitato Zonale – recependo le indicazioni dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31.3.2020 e s.m.i., dell’Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell’ACN 17.12.2015 di cui alla DGR 1831/2017 e delle note regionali - disciplina le modalità per il riconoscimento dell’istituto della formazione ai Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari e Professionisti, di cui all’art. 40 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31.3.2020 e s.m.i.

Art. 1

Finalità del regolamento e criteri generali

1. Il presente regolamento contiene le modalità di applicazione per i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, dell’istituto della **formazione**, disciplinato dall’art. 40 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31.3.2020 e s.m.i.

Art. 2

Principali norme di riferimento

Si riporta di seguito la normativa attualmente vigente in materia:

1. A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali convenzionati reso esecutivo con atto d’intesa Stato-Regioni in data 31.3.2020 e s.m.i;
2. Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n. 1831 del 14.11.2017;
3. DGR n. 3846 del 5.12.2006 Approvazione Documento *“Indirizzi operativi regionali in materia di formazione continua per i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali”*. ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, recepito con intesa Stato-Regioni del 23.03.2005 rep. numero 272-art. 33 e Accordo regionale di cui alla DGR n. 3220 del 25.10.2005”;
4. Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n. 3220 del 25.10.2005;
5. Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n. 1386 del 12.10.2021 – Allegato A);
6. Note regionali:

- Pareri Comitato Consultivo Regionale del 19.4.2004 prot n. 268672
- Nota Regionale del 11.12.2006 prot. n. 708822 – verbale seduta 9.11.2006
- Nota Regionale del 10.07.2019 prot. n. 306318
- Nota Regionale del 05.12.2019 prot. 525800 – Quesito n. 1 (FAD)

Art. 3

Formazione continua (art. 40 ACN)

1. La formazione continua degli specialisti/professionisti si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a) Formazione obbligatoria: iniziative formative organizzate e finanziate dalla Regione o dall’Azienda, come previsto dalla DGR 3846/2006;
 - b) Formazione autogestita non compresa nella programmazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 del vigente A.C.N.;
 - c) Formazione FAD autogestita.
 2. Per quanto riguarda la formazione autogestita e FAD (cfr. punti b) e c)), lo specialista/professionista dovrà inoltrare al Comitato Zonale - con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data dell’evento stesso – il modulo, reperibile al seguente link, allegando il programma scientifico e relativo orario:
http://www.aulss1.veneto.it/concorsi_e_avvisi/comitato_zonale_specialisti/modulo_di_richiesta_aggiornamento_professionale_per_i_medici_specialisti_ambulatoriali/?from_search=true
- Tutta la documentazione, incluso l’attestato di partecipazione, va inoltrata esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo:
comitato.zonale@aulss1.veneto.it
3. Nel caso in cui lo specialista/professionista non produca l’attestato di partecipazione, entro quindici giorni dall’evento, è previsto il recupero dell’intero turno in accordo con il proprio responsabile fatti salvi eventuali permessi/giustificativi previsti dall’A.C.N. vigente.
 4. Qualora lo specialista non abbia partecipato al corso, sarà cura dello stesso informare il Comitato Zonale tramite mail.
 5. La formazione di cui al comma 1 lettere a), b) e c) non devono effettuarsi in timbratura di servizio.

Art. 4

Formazione obbligatoria

1. L’art. 47 dell’AIR di cui alla DGR 1386/2021 suddivide la formazione continua dei SAI/ Veterinari e dei Professionisti in Formazione Obbligatoria quale: Iniziative formative regionali o aziendali organizzate e finanziate dalla Regione o dall’Azienda Sanitaria, cui il medico è tenuto obbligatoriamente a partecipare: possono valere sino al 70% del debito formativo annuale.
 Tali iniziative non necessitano del parere del Comitato Zonale.

Il Responsabile del Servizio/U.O deve comunicare con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data dell'evento il nominativo del SAI partecipante, dichiarando l'obbligatorietà alla frequenza del corso e allegando il programma scientifico e relativo orario.

Tale documentazione dovrà ottenere il parere favorevole del Direttore della Funzione Territoriale.

2. La partecipazione ad attività di formazione obbligatoria determina il riconoscimento di un corrispondente compenso orario, anche per le ore non coincidenti con l'orario di incarico. In caso di corsi il cui orario di svolgimento sia solo parzialmente coincidente con l'orario di servizio dello specialista, la retribuzione spetta per tutte le ore di partecipazione effettiva risultanti dal programma e dall'attestazione della avvenuta frequenza.

Tutta la documentazione, incluso l'attestato di partecipazione, va inoltrata esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo:

comitato.zonale@aulss1.veneto.it

3. Nel caso in cui lo specialista/professionista non produca l'attestato di partecipazione, entro quindici giorni dall'evento, è previsto il recupero dell'intero turno in accordo con il proprio responsabile, fatti salvi eventuali permessi/giustificativi previsti dall'A.C.N. vigente.
4. Qualora lo specialista non partecipi al corso, sarà cura dello stesso informare il Comitato Zonale tramite mail.

Art. 5

Formazione autogestita

1. Per la partecipazione ai corsi di aggiornamento autogestito, i corsi devono essere inerenti alla branca specialistica per la quale lo specialista è convenzionato e devono prevedere il rilascio di crediti formativi (ECM), fatto salvo quanto previsto nella DGR 3846/2006, allegato A) paragrafo B: "Fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento dei crediti annuali posti a carico del medico dal programma nazionale di ECM, l'Azienda può autorizzare il medico a frequentare corsi di aggiornamento non accreditati ECM purché organizzati da soggetti di comprovato valore scientifico".
2. E' confermato il limite annuo di ore di permesso retribuito per attività riferibili alla formazione autogestita pari al doppio delle ore di incarico settimanale con un limite di 32 ore per incarichi pari o inferiori alle 16 ore settimanali.
Al medico che partecipa ad attività di formazione autogestita è riconosciuto un corrispondente periodo di permesso retribuito, qualora coincidente con l'orario di incarico. Nell'ipotesi in cui tale attività formativa si svolga al di fuori dell'orario di incarico è riconosciuto il corrispondente compenso orario risultante al 31 dicembre di ciascun anno verificando l'assenza di "debito orario".

Qualora lo Specialista, o il professionista, svolgano incarichi presso più Aziende, l'onere per l'attività formativa dovrà essere ripartita fra le Aziende Ulss in proporzione alle ore di incarico svolte in ciascuna di esse, indipendentemente dal fatto che le ore di

formazione coincidano con le ore di servizio di una o più Aziende, o non coincidano affatto.

3. Il Comitato Zonale esprime il proprio parere per richieste di formazione coincidenti solo con l'orario di servizio da svolgere presso l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e non presso altre Aziende Ulss che afferiscono ad altro Comitato Zonale.
Rimane inteso che le ore fuori orario di servizio afferenti alla frequenza dei corsi comunque autorizzate dal Comitato zonale Aulss1 Dolomiti verranno liquidate a consuntivo, semprechè il medico/professionista non abbia superato il proprio monte ore annuo.
4. Qualora i corsi vengano distribuiti su più sessioni, il medico non è tenuto a dare comunicazione a quale abbia partecipato, essendo la frequentazione libera e a propria discrezione.

Art. 6

Formazione F.A.D. (Formazione a distanza on-line)

1. La formazione F.A.D. rientra nella formazione autogestita.
2. La partecipazione a corsi F.A.D. deve essere inerente alla branca specialistica._
3. Si rinvia a quanto indicato all'art. 5 comma 2 – 3 – 4, precisando che la richiesta di formazione FAD deve essere inviata almeno 10 gg. prima rispetto alla data del primo collegamento telematico, ad integrazione del comma 2.

Qualora il programma della FAD preveda una data inizio e una data fine (es. 01/09/2021 – 30/11/2022) – in via eccezionale - è data facoltà al SAI di inoltrare il modulo di richiesta di partecipazione anche se non sono ancora noti la data e, se coincidenti con l'attività di servizio, i relativi orari, salvo comunicare entro il termine previsto dal Regolamento, ovvero 10 giorni precedenti l'evento, – mezzo email comitato.zonale@aulss1.veneto.it – i dati mancanti riportando nell'oggetto il titolo del corso.

E' comunque preferibile, sempre nel rispetto dei tempi, inviare un'unico modulo completo di tutti i dati.

4. Per i corsi F.A.D. si considera solo l'orario subordinato all'attestazione di partecipazione e dei relativi orari da parte dell'Ente/Società organizzatore e non soltanto l'orario di collegamento prefissato (come riportato nella nota Regione Veneto del 10.7.2019).

Con successiva nota del 5.12.2019 prot. 525800 la Regione ha ritenuto di integrare la precedente nota prot. 306318 del 10.7.2019 precisando che *"nel caso in cui le attestazioni di partecipazione a suddetti corsi non indichino gli orari di effettivo collegamento del partecipante, ma soltanto i crediti formativi conseguiti, si ritiene plausibile che, al fine delle autorizzazioni e delle liquidazioni pertinenti ai corsi, si possa ritenere valido il criterio dell'equivalenza '1 credito ECM = 1 ora', preso atto del criterio confermato nel documento valido anche per il 2019 pubblicato su sito AGENAS".*

Nel caso in cui l'ente/società organizzatore NON dichiari la durata del corso o NON attesti il numero di crediti ECM, esso non potrà essere trattato alla stregua di un corso di formazione autogestito.

Art. 7

Rimborso spese di viaggio per partecipazione ai corsi di formazione

1. Non è previsto il riconoscimento delle spese di viaggio agli specialisti ambulatoriali/professionisti che partecipano ai corsi di formazione.

Art. 8

Aspetti applicativi

1. Per le ore di corso coincidenti con l'orario di servizio spetta un permesso retribuito (v. cartellino presenze "Agg.to facoltativo"). Il tetto annuo del monte ore individuale per la formazione è data dal doppio delle ore di incarico; per incarichi pari o inferiori alle 16 ore settimanali il limite annuo è fissato dall'ACN ovvero 32 ore.
2. Per le ore di corso non coincidenti con l'orario di servizio spetta un eventuale plus-orario, nel rispetto del limite annuale e del credito/debito orario risultante al 31 dicembre dell'anno considerato.
3. Il tempo necessario per raggiungere la sede del corso, o comunque non strettamente utilizzato per le lezioni, ma sicuramente connesso alla partecipazione al corso stesso (es. pause caffè, pranzo, viaggi) indicate da programma:
 - ❖ se coincidenti con l'orario di servizio sono considerate "assenze giustificate" e rientrano nel permesso retribuito, non intaccando il monte ore annuo "formazione" (v. cartellino presenza "Tempo viaggio corsi di formazione"), salvo diverse indicazioni regionali che dovessero intervenire a riguardo;
 - ❖ se non coincidenti con l'orario di servizio, non vengono rilevate nel cartellino presenze.
4. Qualora il medico partecipi ad un corso anche in qualità di relatore/faculty/moderatore/tutor (in parte o per tutta la durata del corso), si precisa che:
 - se lo specialista percepisce un compenso per l'attività di relatore per l'intero corso, il corso non rientra nella formazione e, qualora coincidente con l'attività lavorativa, deve chiedere permesso retribuito;
 - se lo specialista percepisce un compenso per interventi circoscritti di un evento formativo al quale risulta anche partecipante, il tempo relativo non rientra nel tetto annuo della formazione;
 - se lo specialista non percepisce un compenso per interventi circoscritti di un evento formativo al quale risulta anche partecipante, il tempo relativo rientra nel tetto annuo della formazione.

Tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento viene resa disponibile sul sito web aziendale.

Art. 9

Norma Transitoria

1. La presente regolamentazione sostituisce l'Allegato C) del Verbale Comitato Zonale n. 6/2020, eventualmente integrata da eventuali indicazioni riportate nel

Patto/Contratto Aziendale e per quanto non previsto si rinvia alla disposizioni nazionali e regionali.

Normativa di riferimento:

- ACN 31.3.2020 e s.m.i.
- DGR n. 1831 del 14.11.2017
- DGR n. 3846 del 5.12.2006
- DGR n. 3220 del 25.10.2005
- DGR n. 1386 del 12.10.2021 – Allegato A)
- Nota Regionale del 10.7.2019 prot. n. 306318
- Nota Regionale del 11.12.2006 prot. n. 708822 – verbale seduta 9.11.2006
- Pareri Comitato Consultivo Regionale del 19.4.2004 prot 268672
- Parere Comitato Zonale Belluno del 13.11.2018 e 11.12.2018
- Nota Regionale del 05.12.2019 prot. 525800
